



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO *EX*
D.LGS. 231/2001

PARTE SPECIALE H

REATI AMBIENTALI

INDICE

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001	3
1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES	3
2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	13
PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO	14
1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	14
2 POTERI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ AZIENDALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE	16
3 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO	17

PARTE 1: FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DAL D.LGS. N. 231/2001

1 FATTISPECIE DI REATO PREVISTE DALL'ARTICOLO 25 UNDECIES

Le fattispecie richiamate dall'art. 25 undecies del Decreto, di seguito anche "Reati Ambientali", rilevanti ai fini della presente Parte Speciale, sono le seguenti:

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.):* "È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
 - 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
 - 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- *Disastro ambientale (art. 452 quater c.p.):* "Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
 - 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
 - 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
 - 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)*

"Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)*

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà".

- *Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)*

“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all’acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell’associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.

- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l’ammenda fino a euro 4.000,00, salvo i casi in cui l’azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie”.

- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)*

“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all’interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda non inferiore a euro 3.000 euro”.

- *Norme in materia ambientale – Sanzioni penali (Articolo 137 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

“Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l’autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l’arresto da due mesi a due anni o con l’ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00.

Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell’arresto da tre mesi a tre anni.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell’autorizzazione, o le altre prescrizioni dell’autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l’arresto fino a due anni.

(omissis)

Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell’effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell’Allegato 5 alla parte terza del presente decreto,

oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 3.000,00 a euro 30.000,00. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da euro 6.000,00 a euro 120.000,00.

Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma.

(omissis)

Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

(omissis)

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente".

- *Scarichi sul suolo (Articolo 103 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;
- b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;
- c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;
- d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;
- e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;
- f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto".

- *Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (Articolo 104 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"1. E' vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi.

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di oli minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

5-bis. In deroga a quanto previsto al comma 1 è consentita l'iniezione, a fini di stoccaggio, di flussi di biossido di carbonio in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni che per motivi naturali sono definitivamente inadatte ad altri scopi, a condizione che l'iniezione sia effettuata a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

- a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;
- b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata”.

- *Scarichi in reti fognarie (Articolo 107 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

“1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2”.

- *Scarichi di sostanze pericolose (Articolo 108 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

“4. Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto”.

- *Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Articolo 256 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

“1. Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00 se si tratta di rifiuti pericolosi.

2. Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di, imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2.

3. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.600,00 a euro 15.500,00 per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti".

- *Divieto di abbandono (Articolo 192 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee".

- *Violazione in materia di bonifica dei siti (Articolo 257 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato¹, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da euro 2.600,00 a euro 26.000,00, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 1.000,00 a euro 26.000,00.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da euro 5.200,00 a euro 52.000,00 se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1".

- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (Articolo 258 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"(omissis)

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. Se le indicazioni di cui ai commi 1 e 2 sono formalmente incomplete o inesatte ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute per legge consentono di ricostruire le informazioni dovute,

¹ La clausola di salvaguardia è stata introdotta dall'art. 1, comma 2, L. 22 maggio 2015, n. 68.

si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 a euro 1.550,00. La stessa pena si applica se le indicazioni di cui al comma 4 sono formalmente incomplete o inesatte ma contengono tutti gli elementi per ricostruire le informazioni dovute per legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193 da parte dei soggetti obbligati".

- *Traffico illecito di rifiuti (Articolo 259 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da euro 1.550,00 a euro 26.000,00 e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".

- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (Articolo 452 - quaterdecies c.p.)*

"1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni".

- *Violazioni inerenti la tracciabilità dei rifiuti (Articolo 260-bis decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"(omissis)

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 codice penale a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.600,00 a euro 9.300,00. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 260,00 ad euro 1.550,00".

- *Sanzioni (Art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)*

"2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo, è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i va-

lori limite o le prescrizioni violate sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.

- (Art. 1 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
1. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni”.

- (Art. 2 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi a un anno chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esem-

plari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi”.

- (Art. 6 L. 7 febbraio 1992, n. 150)

“1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 27 dicembre 1977, n. 968, è vietato a chiunque commerciare o detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica, nonché di specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, stabilisce l'elenco dei mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto o durante la cattura nei luoghi di origine.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge detengono esemplari vivi di mammiferi e rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica sono tenuti a farne denuncia al prefetto entro novanta giorni. Con provvedimento motivato il prefetto può autorizzare in via temporanea la detenzione dei suddetti

esemplari, previa verifica della idoneità delle strutture di detenzione a garantire il benessere degli animali e la salute e l'incolumità pubblica.

4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila.

6. Le spese per la verifica e la certificazione di idoneità di cui ai commi 3 e 5 sono a carico degli enti e dei privati detentori degli animali”.

- *(Art. 3-bis L. 7 febbraio 1992, n. 150)*

“1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

2. In caso di violazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le stesse concorrono con quelle di cui agli articoli 1, 2 e del presente articolo”.

- *Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (Articolo 3 legge del 28 dicembre 1993, n. 549 - Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente)*

“1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94 (del Consiglio, del 15 dicembre 1994, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le

modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate.

Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

- *Inquinamento doloso (Articolo 8 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)*

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'articolo 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 80.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

- *Inquinamento colposo (Articolo 9 decreto legislativo del 6 novembre 2007, n. 202 Attuazione della Direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni)*

"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'articolo 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00.

3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali".

2 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente sezione della Parte Speciale riporta i principi di comportamento adottati da parte di tutto il personale aziendale nello svolgimento delle attività attinenti la normativa ambientale. Tali regole di condotta sono finalizzate a limitare il più possibile il verificarsi dei reati richiamati dal Decreto.

La Società rispetta tutte le leggi e le disposizioni previste in materia ambientale applicabili alla realtà aziendale ed eleva la qualità degli ambienti di lavoro.

Tutte le attività sensibili sono svolte seguendo le leggi vigenti, i valori, le politiche e le procedure della Società, nonché le regole contenute nel Modello e nella presente Parte Speciale.

I principi di comportamento si applicano direttamente a chiunque sia tenuto, in via diretta od indiretta, all'osservanza delle norme ambientali. Al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati di cui alla presente Parte Speciale, individuati al precedente paragrafo 1 e ritenuti rilevanti per Anas, i Destinatari coinvolti nello svolgimento delle attività sensibili in cui si articolano le aree a "rischio reato" individuate, sono tenuti al rispetto dei seguenti principi generali di comportamento, fermo restando quanto indicato nella successiva Parte 2 e dalle disposizioni normative interne:

- astenersi dal porre in essere o partecipare alla realizzazione di condotte che, considerate individualmente o collettivamente, possano integrare le fattispecie di reato indicate nel precedente paragrafo 1;
- astenersi dal porre in essere ed adottare comportamenti che, sebbene non integrino, di per sé, alcuna delle fattispecie dei reati indicati nel precedente paragrafo 1, possano potenzialmente diventare idonei alla realizzazione dei reati medesimi.
- astenersi dal porre in essere comportamenti imprudenti, negligenti od imperiti nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire un pericolo per l'ambiente;
- astenersi dal porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure e altre disposizioni aziendali in materia di protezione dell'ambiente.

PARTE 2: LE AREE A RISCHIO REATO E I RELATIVI PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

1 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La Società ha come obiettivo lo sviluppo e l'attuazione di un efficace sistema per la gestione delle tematiche ambientali in linea con le *best practice* in materia, rendendo a tal fine disponibili le necessarie risorse umane ed economiche nella prospettiva di un miglioramento continuo dello stesso. Tale sistema, può essere suddiviso nelle seguenti Macro Attività che ne rappresentano le principali fasi:

- Definizione delle politiche e degli obiettivi;
- Individuazione e analisi dei rischi;
- Esecuzione degli interventi di audit;
- Monitoraggio e Reporting.

Nell'ambito delle suddette Macro Attività, il sistema per la gestione dell'ambiente è attuato sulla base dei seguenti principi generali:

- definizione dei principi di tutela dell'ambiente nel Codice Etico e di una Politica ambientale approvata dal vertice aziendale che prevede gli impegni di conformità legislativa e contiene gli indirizzi e i principi aziendali adottati;
- analisi degli aspetti e degli impatti ambientali connessi alle attività svolte dalla Società, al fine di rilevare le potenziali criticità ambientali e le conseguenti misure di prevenzione, protezione e mitigazio-

- ne necessarie in condizioni operative normali, anomale e di emergenza;
- programmazione ed attuazione di attività di formazione specifica e tracciabile per far acquisire consapevolezza e competenza al personale che svolge compiti da cui possono determinarsi impatti ambientali, in funzione del ruolo ricoperto;
 - gestione del flusso di comunicazione interno / esterno concernente la gestione delle tematiche ambientali, anche con riferimento ad eventuali segnalazioni / reclami provenienti dalle parti interessate;
 - identificazione ed aggiornamento delle disposizioni normative applicabili in materia ambientale e verifica periodica dello stato di conformità delle attività della Società rispetto alle stesse;
 - individuazione degli indicatori per la valutazione delle prestazioni ambientali e definizione delle modalità per il periodico monitoraggio degli stessi;
 - effettuazione del monitoraggio del rispetto della normativa ambientale e delle prestazioni ambientali, anche con riferimento agli affidatari incaricati per lo svolgimento di lavori e servizi aventi potenziale rilevanza in merito alle tematiche ambientali;
 - verifica periodica ed analisi continua della gestione delle tematiche ambientali, tramite il coordinamento dei soggetti deputati al controllo, nonché conduzione di audit interni volti ad identificare e gestire eventuali non conformità (NC);
 - registrazione, gestione, aggiornamento, controllo ed archiviazione della documentazione del sistema per la gestione delle tematiche ambientali e delle relative evidenze (procedure, autorizzazioni, esiti analisi, ecc.), volte a documentare l'attuazione e l'efficacia del monitoraggio e le azioni risolutive eventualmente implementate;
 - programmazione e conduzione del processo di Riesame della Direzione, in relazione alle prestazioni ambientali ed all'efficacia del sistema per la gestione delle tematiche ambientali e la valutazione dello status di avanzamento delle azioni di miglioramento in corso.

Conseguentemente, la presente Sezione della Parte Speciale prevede, a carico dei soggetti aziendali preposti, ciascuno per le attività di propria competenza, l'impegno ad adottare le misure necessarie alla tutela dell'ambiente, quali:

- dare attuazione ai programmi di protezione dell'ambiente, in conformità a quanto previsto dalle vigenti normative in materia ambientale e dal sistema delle procedure aziendali;
- agire nel rispetto dei poteri e delle responsabilità formalmente attribuite ai fini della protezione dell'ambiente;
- eseguire verifiche interne secondo le modalità e la periodicità definita dalla Società;
- segnalare immediatamente le eventuali criticità di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali;
- assicurare la partecipazione ai corsi di formazione in materia ambientale e sul Modello;
- adempiere, per la parte di competenza, a tutti gli obblighi imposti dalle autorità competenti o comunque necessari per la protezione dell'ambiente nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

I destinatari del Modello dovranno attenersi ai seguenti principi:

- considerare sempre prevalente rispetto a qualsiasi considerazione economica la necessità di evitare emergenze ambientali;
- adempiere, per quanto di propria competenza, agli obblighi previsti a tutela dell'ambiente;
- valutare sempre gli effetti della propria condotta in relazione al rischio di danno all'ambiente: ogni azione che possa avere impatto ambientale deve tendere alla riduzione al minimo dei danni reali o potenziali causabili all'ambiente;
- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- rispettare le procedure volte a prevenire le anomalie, criticità ed emergenze ambientali ed a limitare i danni qualora le stesse dovessero verificarsi;
- informare immediatamente, in caso di incidenti o di situazioni di criticità con rilevanti impatti ambientali, il proprio responsabile, che a sua volta provvederà ad informare le unità organizzative di competenza e l'OdV.

Per quanto riguarda i fornitori di lavori e servizi aventi impatto sulle tematiche ambientali, questi devono:

- garantire la propria serietà professionale e la propria idoneità tecnica allo svolgimento del servizio richiesto dalla Società;
- operare nel pieno rispetto delle leggi, delle normative di settore applicabili e delle eventuali autorizzazioni ambientali concesse alla Società;
- recepire le informazioni fornite dalla Società in merito alle politiche ambientali adottate cooperando con la stessa per il costante miglioramento delle misure di prevenzione e protezione dell'ambiente;
- comunicare tempestivamente alla Società eventuali criticità rilevate nell'esecuzione del servizio richiesto, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre i conseguenti rischi ambientali.

La Società, inoltre, prevede in capo agli affidatari di lavori e servizi, specifici impegni ed obblighi contrattuali, relativi al rispetto della normativa ambientale; tali impegni devono essere da loro trasferiti anche agli eventuali contratti di sub affidamento da loro sottoscritti. Anas, attraverso le proprie strutture svolge una adeguata e costante attività di vigilanza sul rispetto da parte degli affidatari di lavori e servizi degli impegni contrattuali in materia ambientale.

2 POTERI, ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ AZIENDALI NELLA GESTIONE AMBIENTALE

La Società ha provveduto a definire i poteri, l'organizzazione e le responsabilità aziendali in materia di gestione ambientale ed, in particolare, ha definito un sistema di procure individuando, sia a livello centrale che territoriale, i soggetti responsabili di assicurare l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia

ambientale e di rifiuti, in tema di inquinamento atmosferico, del suolo, del sottosuolo, delle acque ed acustico discendenti da ordini di qualsiasi genere impartiti dalla pubblica e privata Autorità Competente. La Società, inoltre, ha definito un'adeguata struttura organizzativa volta a presidiare la gestione delle tematiche ambientali, e, in particolare, ha definito un sistema di gestione ambientale che prevede, sia in Direzione Generale che a livello territoriale, l'individuazione di un Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale, al fine di garantire le attività operative necessarie alla gestione del sistema stesso, anche attraverso la pianificazione e l'esecuzione degli audit

È di specifica competenza di ciascuna unità aziendale, che svolga attività che abbiano un impatto sull'ambiente, l'esecuzione dei controlli operativi in materia ambientale (es. responsabili delle attività di manutenzione, delle attività di *facility management*, ecc.) nel rispetto delle procedure del Sistema di Gestione Ambientale.

Per quanto concerne il terzo livello di controllo, l'Internal Auditing svolge verifiche periodiche volte ad individuare violazioni della normativa, delle procedure e della regolamentazione, nonché a valutare periodicamente la completezza, l'adeguatezza, la funzionalità e l'affidabilità del Sistema di Controllo Interno.

3 PRINCIPI DI CONTROLLO PER AREA A RISCHIO

Coerentemente con gli illeciti in materia di tutela dell'ambiente richiamati dal Decreto, si precisa che, con riferimento ai reati ambientali non è possibile escludere in modo aprioristico alcun ambito di attività, dal momento che tale categoria di reati può di fatto investire la totalità delle attività Societarie, e, dunque, configurarsi come trasversale alle varie Aree a rischio della Società. Tuttavia, si ritiene, comunque, che le attività sensibili rilevate, ad esito delle attività di *risk assessment* svolte nell'area "Gestione ambientale", possano essere maggiormente diffuse nelle seguenti aree di attività:

- Progettazione Esecutiva Nuove Opere;
- Esecuzione Lavori;
- Esercizio della Rete;
- Commerciale.

Ad esito delle attività di *risk assessment* svolte, sono stati rilevati alcuni principi di controllo, cui la Società si ispira, connessi alle aree di attività in cui si ritiene che le stesse possano essere maggiormente diffuse:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità relative all'analisi di fattibilità ed elaborazione e validazione dei progetti nella fase Preliminare, nella fase Definitiva e nella fase Esecutiva, con riferimento agli aspetti ambientali;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative inerenti l'*iter* di esecuzione degli studi di impatto ambientale ed analisi del contesto ambientale di riferimento;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative connesse ai procedimenti autorizzativi ambientali nelle fasi di progettazione e realizzazione;

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative inerenti l'attività di acquisizione, vendite di *asset* o siti aziendali e la relativa verifica preventiva dello status ambientale degli stessi;
- definizione di norme volte a indirizzare i comportamenti degli aggiudicatari nell'esecuzione delle attività di realizzazione e/o manutenzione di *asset*;
- identificazione dei soggetti responsabili del coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dagli aggiudicatari dei lavori con riferimento alla gestione degli aspetti ambientali, ivi compresa la verifica della rispondenza dell'opera ai contenuti progettuali.

3.1 GESTIONE AMBIENTALE

ATTIVITÀ SENSIBILI

- Gestione dei rifiuti;
- Gestione di eventi potenzialmente in grado di contaminare il suolo e di contaminazioni storiche;
- Gestione delle emissioni atmosferiche;
- Gestione degli scarichi idrici;
- Gestione di *asset* ozono lesivi.

Per Anas, gli aspetti ambientali possono essere di tipo:

- diretto, ovvero associabili alle attività svolte direttamente da Anas e sulle quali Anas ha una totale capacità di controllo e che sono di sua diretta responsabilità;
- indiretto, ovvero generati dalle attività di Ditte Terze che operano per conto di Anas, sulla base di prescrizioni contrattuali, e sulle quali Anas esegue una attività di controllo.

Sulla base di quanto sopra esposto, seguono i principi di controlli relativi alle singole attività sensibili, adottati direttamente da Anas nel caso di responsabilità diretta, ovvero dalle Ditte Terze, sulle quali Anas effettua attività di controllo, nel caso di aspetti indiretti.

GESTIONE DEI RIFIUTI

CONTROLLI SPECIFICI

In relazione all'attività sensibile "GESTIONE DEI RIFIUTI", la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione della tipologia di rifiuti prodotti, con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la corretta classificazione dei rifiuti prodotti, anche mediante l'analisi di caratterizzazione, ove previsto, da parte di laboratori terzi accreditati;

- criteri di identificazione delle aree dedicate al deposito temporaneo dei rifiuti e modalità volte ad assicurare il rispetto dei criteri di sicurezza ambientale e le norme tecniche, quali:
 - segregazione del deposito temporaneo e separazione dei rifiuti per categorie omogenee, in particolare rispettando la separazione tra rifiuti pericolosi e non pericolosi ed evitarne la miscelazione;
 - chiara individuazione ed identificazione dei rifiuti presenti presso il deposito, mediante apposita etichettatura dei relativi codici CER;
 - identificazione del soggetto responsabile della gestione del deposito temporaneo e del controllo e monitoraggio del rispetto dei limiti di deposito temporali/quantitativi;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la corretta tracciabilità dei rifiuti (gestione dei Formulari di Identificazione dei Rifiuti – FIR - del, Registro di Carico/Scarico e del Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD), ovvero, laddove applicabile, della documentazione connessa al SISTRI);
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la verifica del possesso delle autorizzazioni al trasporto/smaltimento dei rifiuti da parte di fornitori terzi qualificati (validità autorizzazione, targa automezzo e rimorchi trasportatori utilizzati, ecc.);
- identificazione dei soggetti responsabili di alimentare e mantenere le registrazioni connesse alla gestione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), i c.d. “Delegati SISTRI”, mediante iscrizione a Sistema degli stessi soggetti e comunicazione scritta del loro ruolo e responsabilità in tale ambito;
- identificazione di criteri e modalità per la selezione, valutazione e gestione dei fornitori incaricati del trasporto/smaltimento dei rifiuti e monitoraggio delle attività da questi svolte e verifica della ricezione, nei tempi previsti dalla normativa, della documentazione attestante l'avvenuto smaltimento del rifiuto, c.d. IV copia del formulario; nonché verifica delle autorizzazioni in capo agli smaltitori

GESTIONE DI EVENTI POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO E DI CONTAMINAZIONE STORICHE

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'attività sensibile “GESTIONE DI EVENTI POTENZIALMENTE IN GRADO DI CONTAMINARE IL SUOLO E DI CONTAMINAZIONI STORICHE”, la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- identificazione di potenziali pericoli di contaminazione del sottosuolo, correlati all'attività aziendale, a sversamenti e/o a dilavamento di acque meteoriche potenzialmente contaminate;
- definizione di ruoli e responsabilità e modalità operative volte a garantire la corretta gestione di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti associati alla specifica attività;
- comunicazione/notifica da effettuarsi alle Autorità Competenti, al verificarsi di eventuali sversamenti e/o accadimenti di fenomeni potenzialmente inquinanti, tali da contaminare il suolo, il sottosuolo, le

acque superficiali e/o le acque sotterranee, in linea con le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente;

- attuazione e monitoraggio di attività di messa in sicurezza/bonifica, nel rispetto dei tempi/modi stabiliti dalla normativa vigente e dalle Autorità Competenti in sede di Conferenza dei Servizi;
- definizione di ruoli e responsabilità e modalità operative volte a garantire la corretta gestione di potenziali eventi di contaminazione connessa alla pregressa attività svolta presso i siti di pertinenza della Società e della relativa notifica quale soggetti non responsabile.

GESTIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'attività sensibile "GESTIONE DELLE EMISSIONI ATMOSFERICHE", la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare l'individuazione della necessità di richiedere/rinnovare/modificare un'autorizzazione alle emissioni atmosferiche e gestione della relativa documentazione e pratica;
- identificazione e periodico aggiornamento delle fonti di emissione (convogliate/diffuse), anche mediante censimento delle stesse;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare il monitoraggio delle emissioni atmosferiche e valutare il rispetto delle autorizzazioni e, comunque, della normativa applicabile;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione di eventuali criticità e/o superamenti dei limiti di legge relativi alle emissioni atmosferiche;
- monitoraggio e relativa tracciabilità dei controlli svolti e di eventuali attività di campionamento ed analisi affidate a laboratori terzi accreditati.

GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'attività sensibile "GESTIONE DEGLI SCARICHI IDRICI", la Società si ispira

ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare l'individuazione della necessità di richiedere/rinnovare/modificare un'autorizzazione allo scarico e gestione della relativa documentazione e pratica;
- identificazione e periodico aggiornamento degli scarichi idrici presenti e di eventuali criticità associate ad acque meteoriche e di dilavamento, anche mediante censimento degli stessi;
- identificazione della tipologia di inquinanti monitorati e rispettivi limiti di concentrazione in funzione

- del corpo ricettore;
- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare il monitoraggio degli scarichi idrici e valutare il rispetto delle autorizzazioni e, comunque, della normativa applicabile;
 - definizione di ruoli, responsabilità e modalità di gestione di eventuali criticità e/o superamenti dei limiti di legge delle emissioni dei corpi ricettori relativi agli scarichi idrici;
 - monitoraggio e relativa tracciabilità dei controlli svolti e di eventuali attività di campionamento ed analisi affidate a laboratori terzi accreditati.

GESTIONE DI ASSET OZONO LESIVI

CONTROLLI SPECIFICI

Con riferimento all'attività sensibile "GESTIONE DI ASSET OZONO LESIVI", la Società si ispira ai seguenti principi di controllo:

- definizione di ruoli, responsabilità e modalità volte ad assicurare la corretta gestione delle sostanze lesive dell'ozono e garantire, in particolare:
 - il censimento degli *asset* contenenti sostanze lesive dell'ozono e la definizione del relativo piano dei controlli manutentivi e/o di cessazione dell'utilizzo e dismissione dell'*asset*;
 - le verifiche periodiche di rispetto del piano ed attivazione di azioni risolutive in caso di mancato rispetto.